

COMUNE DI MONDOLFOPROVINCIA di PESARO e URBINO

ORDINANZA Nº 50 del 03 MAGGIO 2019

OGGETTO: DISCIPLINA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE E SUCCESSIVA REVOCA NEI TRATTI DI MARE A RISCHIO DI INQUINAMENTO DI BREVE DURATA ANTISTANTI LA COSTA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATI DALLA PRESENZA DI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA.

IL SINDACO

VISTO

La Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente la gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:

l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;...;

l'art. 5 che dispone: "1. Sono di competenza comunale:...omissisi... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15";

l'art. 15 "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1°: "...omissis... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;...e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni";

VISTO

Il Decreto 30 marzo 2010 concernente la "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO

Il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio-fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;

VISTA

La Deliberazione di Giunta Regionale n° 497/29.04.2019 avente per oggetto: "Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2019; adempimenti relativi all'applicazione del D. Lvo 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione" con la quale la Regione Marche ha individuato tra l'altro, l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione, l'elenco dei punti di campionamento, e i criteri di monitoraggio relativi alla stagione balneare 2019;

CONSIDERATO

Che sulla costa del territorio comunale antistante le seguenti acque di balneazione (da sud a nord):

IT011041013017 – Marotta - Pensione Trieste

IT011041029016 - Via Faà di Bruno 24

IT011041029015 - Tosca

IT011041029014 – *Spiaggia d'Oro* IT011041029012 – *Camping Gabbiano*

sono posizionati scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura afferente al depuratore di Ponte Sasso che in occasione di eventi meteorici copiosi producono sversamenti a mare di acque reflue urbane non depurate;

PRESO ATTO

Che nel corso delle precedenti stagioni balneari le acque di balneazione sopra citate sono state soggette più volte, in occasione di eventi meteorici copiosi, a chiusure temporanee a causa di sversamenti a mare di acque reflue urbane non depurate da parte degli scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura, assumendo di fatto la connotazione di acque potenzialmente soggette a "inquinamento di breve durata";

CONSIDERATO che per tutelare la salute dei bagnanti e contrastare il fenomeno di potenziale inquinamento determinato dall'entrata in funzione degli scolmatori di piena prontamente segnalato dall'Ente gestore (ASET), questa amministrazione Comunale sulla base delle comunicazioni ARPAM, intende gestire il fenomeno di inquinamento di breve durata attraverso chiusura temporanea e successiva riapertura adottando rispettivamente ordinanze di divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale, compresi tra 50 mt Nord e 50 metri Sud dell'ubicazione degli scolmatori; e ordinanze di revoca previo accertamento analitico del ripristino della qualità delle acque di balneazione operato da ARPAM;

DATO ATTO che si ritiene necessario adottare un provvedimento in grado di gestire con maggiore tempestività ed efficacia, il fenomeno di inquinamento di breve durata in considerazione del fatto che lo stesso, per sua natura, il più delle volte è destinato ad esaurirsi nell'arco delle 72 ore dalla prima insorgenza;

RITENUTO pertanto di dover adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che possa organicamente incidere in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica disciplinando ex ante la fattispecie dedotta nella presente ordinanza con ciò riducendo i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate:

RITENUTO necessario assicurare sin d'ora, per le seguenti acque di balneazione identificate con codici (da sud a nord):

IT011041013017 - Marotta - Pensione Trieste

IT011041029016 - Via Faà di Bruno 24

IT011041029015 - Tosca

IT011041029014 - Spiaggia d'Oro

IT011041029012 - Camping Gabbiano

in quanto potenzialmente soggette ad "inquinamento di breve durata", una procedura in grado di affrontare con la massima tempestività, a tutela della salute dei bagnanti, tale fenomeno di potenziale inquinamento, prevedendo sin d'ora il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale, di acque reflue urbane derivante da fenomeni meteorici e/o disfunzioni particolari segnalati dall'ente Gestore e/o dalle Autorità competenti.

La medesima procedura regola altresì la cessazione del suddetto divieto, una volta verificato attraverso accertamenti analitici, condotti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente Marche (ARPAM), il ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque viste le pregresse comunicazioni ARPAM trasmesse in relazione all'entrata in funzione degli scolmatori di piena con le quali riguardo ai tratti di mare da precludere, a fini cautelativi, alla balneazione, evidenzia che "Sulla base dei dati pregressi, l'area oggetto di inquinamento di breve durata può essere così delimitata: 50 metri nord e 50 metri sud del punto di immissione";

TENUTO CONTO che i tratti preclusi alla balneazione, come sopra specificati, potrebbero subire modifiche nel corso della presente stagione balneare in quanto ARPAM, su richiesta della Regione Marche, è stata chiamata ad eseguire dei prelievi delle acque di balneazione sopra richiamate in concomitanza degli eventi meteorici e nei giorni immediatamente successivi al fine eventualmente di aggiornare, alla luce dell'esito dei campionamenti, il tratto da precludere alla balneazione;

EVIDENZIATO pertanto che, qualora ARPAM comunichi un aggiornamento riguardo la lunghezza del tratto da precludere a fini cautelativi in dette aree di balneazione, occorrerà emettere successivo provvedimento;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78 VISTA la Legge n° 241/1990 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 4 VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

a far corso dalla data odierna e per il periodo annuale 1/05 – 30/09 di ogni anno IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO nei tratti delle acque marine costiere destinate alla balneazione e identificate con i codici sotto riportati soggette al rischio di "inquinamento di breve durata" così delimitati: tra 50 metri Nord e 50 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati (da S a N):

IT011041013017 - Marotta - Pensione Trieste

IT011041029016 - Via Faà di Bruno 24

IT011041029015 - Tosca

IT011041029014 – Spiaggia d'Oro

IT011041029012 - Camping Gabbiano

Tale divieto è esecutivo:

- CON L'APPOSIZIONE e/o ESPOSIZIONE (qualora preinstallata) di adeguata segnaletica nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena e/o foce del corso d'acqua interessato e delle rispettive acque di balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma d) del D. Lgs n. 116/08 ad opera di PERSONALE ASET SpA
- con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Mondolfo e/o sul sito istituzionale comunale nella pagina appositamente dedicata alla balneazione, unitamente alla presente Ordinanza, della comunicazione dell'Ente Gestore la Pubblica Fognatura (ASET SpA) e/o di Autorità Competenti, di entrata in funzione degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale, di acque reflue urbane derivante da fenomeni meteorici e/o disfunzioni particolari della rete;

l'esecutività del presente divieto come sopra rappresentato

comporta l'obbligo da parte di ASET SpA del conseguente posizionamento e/o esposizione (qualora preinstallata) di adeguata segnaletica nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena e/o foce del corso d'acqua interessato e delle rispettive acque di balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma d) del D.Lgs n. 116/08;

l'esecutività del presente divieto come sopra rappresentato

cessa una volta verificato, attraverso accertamenti analitici condotti da ARPAM (avuta comunicazione dall'**Ente Gestore** circa il cessato sfioro degli scolmatori), il ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque, con conseguente rimozione/copertura di detta segnaletica da parte di ASET SpA; gli esiti dei campionamenti dovranno esere comunicati al Comune che provvederà alla pubblicazone della relativa documentazione all'Albo Pretorio e/o sul sito istituzionale del Comune di Mondolfo nella pagina appositamente dedicata alla Balneazione;

- 2. nel corso di ogni stagione balneare:
 - 2.a) ad ASET SpA con sede in Fano via Mattei n. 17 in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:
 - ✓ DI COMUNICARE senza ritardo, l'entrata in funzione degli scolmatori di piena/troppo pieno a servizio della pubblica fognatura e/o qualunque evento idoneo a produrre inquinamento a: al Comune di Mondolfo attraverso: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it anticipando la comunicazione alla Segreteria del Sindaco sindaco@comune.mondolfo.pu.it ; al Servizio Ambiente uff.tecnico@comune.mondolfo.pu.it e ambiente@comune.mondolfo.pu.it ; al Comando di Polizia Municipale pol.municipale@comune.mondolfo.pu.it e polizia.marotta@comune.mondolfo.pu.it ; all'Arpam-Dipartimento di Pesaro arpam.dipartimentopesaro@emarche.it ; all'ASUR Marche A.V. 1-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica areavasta1.asur@emarche.it
 - ✓ DI PROVVEDERE ALL'APPOSIZIONE e/o ESPOSIZIONE (qualora preinstallata) di adeguata segnaletica nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena e/o foce del corso d'acqua interessato e delle rispettive acque di balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma d) del D.Lgs n. 116/08 nonché la RIMOZIONE/COPERTURA di detta segnaletica, rispettivamente all'entrata in funzione degli scolmatori di piena, e ad accertato ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque, comunicato da Arpam
 - 2.b) all'Ufficio Segreteria Comunale di:

- ✓ PROVVEDERE a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Mondolfo e/o sul sito istituzionale comunale nella pagina appositamente dedicata alla Balneazione, le comunicazioni dell'Ente Gestore la Pubblica Fognatura (ASET SpA) e/o di Autorità Competenti di entrata in funzione degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare di acque reflue urbane derivante da fenomeni meteorici e/o disfunzioni particolari della rete (comunicazione di ESECUTIVITA') e la comunicazione ARPAM di ripristino delle condizioni di balneabilità (comunicazione di CESSATA ESECUTIVITA')
- 2.c) all'Ufficio Ambiente Comunale e alla Segreteria del Sindaco di:
 - ✓ INFORMARE, ogniqualvolta si renda necessario, dell'operatività del divieto temporaneo di balneazione e della successiva cessazione, i titolari degli stabilimenti balneari prospicienti e/o limitrofi alle acque interessate da tale divieto
 - ✓ **COMUNICARE** l'operatività del divieto temporaneo di balneazione e la sua successiva cessazione ai seguenti Enti/Aziende/Uffici:

MINISTERO DELLA SALUTE	dgprev@postacert.sanita.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE	dgsta@pec.minambiente.it
REGIONE MARCHE	regione.marche.tutelaacque@emarche.it
	balneazione@regione.marche.it
ASUR AV 1 Dip.to di Prevenzione	areavasta1.asur@emarche.it
ARPAM Dip.to di Pesaro	arpam.dipartimentopesaro@emarche.it
PREFETTURA U.T.G. Pesaro	protocollo.prefpu@pec.interno.it
CAPITANERIA DI PORTO MAROTTA	cp-fano@pec.mit.gov.it
ASET SpA	info@cert.asetservizi.it
COMUNE DI FANO	comune.fano@emarche.it
FEE ITALIA	feeitalia@pec.it
COMUNE DI MONDOLFO	
Ufficio Manutentivo, Ufficio Turismo, Ufficio	
Relazioni con il Pubblico, Polizia municipale,	
Ufficio Ambiente, Segreteria del Sindaco	

2.d) al **COMANDO di POLIZIA LOCALE** di provvedere al punto **2.b)** e **2.c)** nelle giornate e negli orari di chiusura degli uffici comunali ivi indicati, ovvero di indisponibilità feriale dei dipendenti.

DISPONE

1. Che il Comando di Polizia Locale di Mondolfo provveda alla notifica del presente provvedimento ai seguenti titolari delle concessioni balneari:

BAGNI ALBERTO E CESARE

BAGNI FRANCO

BAGNI SOLINDO (OLIVETTI)

BAGNI CARLO

BAGNI MONASCO

BAGNI GABBIANO

ASSOCIAZIONE VELA CLUB MAROTTA

BAGNI TONELLI EMANUELE

- 2. Che il Comando di Polizia Locale di Mondolfo e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur A.V.1, vigilino sul rispetto della presente ordinanza
- 3. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune dalla data odierna al 31/12/2019 e l'inserimento nel sito internet comunale;
- 4. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi di legge evidenziando che il mancato rispetto del divieto di balneazione rileva ai fini dell'art. 650 c.p. salvo diverse e/o concorrenti ipotesi di responsabilità civile e/o penale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente, Regione Marche, Arpam di Pesaro, Asur AV1 Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Marotta, Aset SpA, SEDE: Ufficio Manutentivo, Ufficio Turismo, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale, Ufficio Ambiente.

Dalla Residenza Municipale, lì 03 MAGGIO 2019

p. IL SINDACO(Dott. Nicola Barbieri)

IL VICE SINDACO Dott. CARLO DIOTALLEVI